**Contratto Quadro di Fornitura**

Tra nome PDV

- di seguito, "**l’Acquirente**" -

e Schaeffler Italia S.r.l.

 Via Dr. Georg Schaeffler, 7

 28015 Momo (NO), Italia

- di seguito, "**il Venditore**" -

- congiuntamente anche "**le Parti**" e, singolarmente, una “**Parte**” -

# Forniture del Venditore

 Le forniture del Venditore all’Acquirente saranno disciplinate dal presente Contratto Quadro (di seguito, “**il** **Contratto**”) per tutta la sua durata. Le disposizioni del Contratto diventeranno automaticamente parte integrante di ogni Singolo Contratto di Fornitura (come definito ai sensi dell’Articolo 3 di seguito) concluso tra le Parti e prevarranno sulle disposizioni del Singolo Contratto di Fornitura. E’ esclusa l’applicazione di termini e condizioni generali di contratto delle Parti diverse dal Contratto e le presenti condizioni si applicheranno anche se il Venditore o l’Acquirente abbiano richiamato altre condizioni generali in offerte, ordini, conferme d’ordine o altri documenti contrattuali.

# Prodotti Contrattuali

 Il termine Prodotti Contrattuali indica i prodotti elencati e specificati nell’**Allegato 1** al presente Contratto o nei Singoli Contratti di Fornitura. Qualora si raggiunga un accordo in merito ad una modifica o ad un’integrazione dei Prodotti Contrattuali, quest’ultimo avrà efficacia solo se l’Allegato 1 verrà modificato per iscritto.

# Singoli Contratti di Fornitura

 Un Singolo Contratto di Fornitura sarà concluso con l’effettuazione di un ordine da parte dell’Acquirente e con la conferma d’ordine in forma scritta da parte del Venditore o, al più tardi, con l’invio dei Prodotti Contrattuali ordinati (di seguito, il “**Singolo Contratto di Fornitura**” o, al plurale, i “**Singoli Contratti di Fornitura**”).

 Qualora l’Acquirente abbia accesso alla piattaforma online del Venditore Schaeffler-Store, l’Acquirente dovrà effettuare gli ordini tramite lo Schaeffler-Store.

# Date di consegna

## Tutte le date di consegna, per assumere efficacia vincolante tra le Parti, dovranno essere indicate nel Singolo Contratto di Fornitura oppure, in ogni caso, essere espressamente convenute per iscritto.

## Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le date di consegna saranno da intendersi rispettate se entro la relativa scadenza i Prodotti Contrattuali avranno lasciato lo stabilimento del Venditore o quest’ultimo avrà comunicato che i Prodotti Contrattuali sono pronti per l’invio.

## Qualsiasi evento imprevedibile e/o inevitabile connesso alla produzione o qualsiasi altro impedimento quali cause di forza maggiore e di caso fortuito, conflitti sindacali o altre interferenze nell’attività del Venditore o in quella dei fornitori del Venditore, nonché eventuali ritardi da parte dei fornitori del Venditore daranno diritto a quest’ultimo di prolungare il termine di consegna all’Acquirente per un periodo corrispondente all’impedimento. Il Venditore provvederà a comunicare tempestivamente all’Acquirente l’inizio e la fine di tali circostanze.

## Fuori dai casi previsti nel precedente art. 4.3, qualora il Venditore fosse in ritardo eccedente 15 giorni rispetto ai termini di consegna concordati e in conseguenza del ritardo l’Acquirente subisca danni o perdite, l’Acquirente avrà diritto al pagamento di una penale qualora tale ritardo sia dovuto a colpa o dolo del Venditore. Tale penale sarà pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del valore della parte di consegna tardiva per ciascuna settimana intera di ritardo, fino al limite complessivo del 5% (cinque per cento) del valore della parte di consegna avvenuta in ritardo, esclusa la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382, primo comma, del codice civile, salvo che l’Acquirente provi che il ritardo sia dipeso da dolo o colpa grave del Venditore.

 In deroga a quanto sopra, il Venditore conserva il diritto di provare che in conseguenza del ritardo l’Acquirente non ha subito danni o ha subito solo danni significativamente inferiori rispetto al risarcimento sopra indicato.

## Salvo espressa previsione contraria nel Singolo Contratto di Fornitura, il Venditore potrà effettuare la consegna tramite consegne parziali, purché ciò non sia irragionevole per l’Acquirente.

# Prezzi

## I Prezzi dei Prodotti Contrattuali sono stabiliti concordemente dalle Parti nell’**Allegato 1** per il relativo periodo ivi indicato. Tutti i prezzi sono al netto di IVA, se non espressamente indicato altrimenti nell’**Allegato 1**.

## Salvi i periodi di efficacia dei prezzi e/o degli sconti espressamente indicati nell’**Allegato 1**, il Venditore conserva il diritto di modificare tali prezzi e/o sconti indicati nell’**Allegato 1**. Tali modifiche saranno rese note all’Acquirente con un preavviso di almeno un (1) mese. Qualora l’Acquirente non approvi i nuovi prezzi e/o sconti resi noti dal Venditore, l’Acquirente potrà recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 14.2. Qualora l’Acquirente approvi i nuovi prezzi e/o sconti o non eserciti tempestivamente il sopra menzionato diritto di recesso, i nuovi prezzi e/o sconti diventeranno automaticamente il nuovo Allegato 1 al presente Contratto.

# Consegna, Imballaggio, Smaltimento

## La consegna avverrà generalmente secondo gli Incoterms 2010 dal luogo indicato dal Venditore, ove non previsto altrimenti nel Singolo Contratto di Fornitura. La scelta dei materiali e delle modalità di imballaggio sarà rimessa al Venditore. I costi supplementari per consegne speciali, consegne espresse, posta aerea, trasporto espresso e trasporto aereo saranno a carico dell’Acquirente.

## I container, i pallet e gli altri materiali da imballaggio riutilizzabili resteranno di proprietà del Venditore e dovranno essere restituiti senza oneri al luogo di consegna del Venditore. I materiali da imballaggio non riutilizzabili saranno addebitati al costo e non saranno riaccettati dal Venditore.

# Controllo per l’esportazione

## L’Acquirente si conformerà alle norme dell’UE e degli Stati Uniti nel merito al controllo delle esportazioni oppure ad altre leggi o regolamenti applicabili concernenti il controllo delle esportazioni. L’Acquirente osserverà tutti gli obblighi e tutte le restrizioni concernenti le norme di esportazione che gli verranno imposte da Venditore.

 Acquirente informerà Venditore in anticipo nel caso in cui i prodotti, la tecnologia, il software o i servizi di cui al Contratto (di seguito "Articoli Schaeffler") sono ordinati dal Venditore per essere utilizzati in relazione a (I) un paese, un territorio, una persona fisica o giuridica soggetta a restrizioni o sanzioni in Germania, UE, Gli Stati Uniti o qualsiasi altra legge o regolamento applicabili nel merito all'esportazione o (II) la costruzione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di beni militari o nucleari, armi chimiche o biologiche, missili, applicazioni spaziali o aerei o i sistemi di lancio degli stessi.

## Venditore informa l’Acquirente (I) che L'ufficio di sorveglianza dei beni stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) considera che in ordine alle normative sulle sanzioni in Iran ( "ITSR") e Cuba ( "CACR") - Venditore sarà considerata un entità statunitense e di conseguenza (II) gli articoli Schaeffler non verranno utilizzati senza la preventiva autorizzazione da parte delle autorità governative competenti e nella misura in cui le leggi od i regolamenti contro il boicottaggio non dispongano altrimenti (a) in qualsiasi paese o territorio sottoposto alle restrizioni o alle sanzioni del governo competente o da qualsiasi persona o entità ritrovatasi nell'elenco delle sanzioni del governo competente o (b) forniti, esportati, riesportati, venduti o altrimenti trasferiti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi paese o territorio soggetto a restrizioni o sanzioni del governo competente o di qualsiasi persona o entità ritrovatasi nell'elenco delle sanzioni del governo competente

 L’Acquirente indennizzerà e manterrà il Venditore esonerato da responsabilità contro (I) qualsiasi e tutti i danni e (II) qualsiasi e tutte le pretese di terzi (inclusi senza limitazioni e nella misura consentita dalla legge - multe e penalità imposte dalle autorità pubbliche) che possano derivare direttamente o indirettamente dalla violazione delle leggi, dei regolamenti o delle istruzioni di esportazione di Venditore ai sensi del presente Contratto. L’Acquirente invierà alla Venditore su richiesta ai certificati di utente finale o, ove applicabile, certificati di importazione internazionali necessari per l'uso della licenza di esportazione. Venditore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dall’Acquirente a causa del mancato rilascio dei documenti da parte di quest’ultimo.

## Il Venditore avrà il diritto di posticipare l'adempimento di suoi obblighi previsti dal presente Accordo o da qualsiasi singolo contratto di consegna senza alcuna responsabilità nei confronti del Acquirente nel caso in cui, a sua discrezione, SCHAEFFLER determini che il compimento degli stessi sono in conflitto con leggi o regolamenti nazionali o internazionali concernenti il controllo delle esportazioni o le sue restrizioni interne basate su questi regolamenti, oppure che vi sia il rischio di applicazione di penalità o sanzioni imposte per l'esecuzione di qualsiasi obblighi previsti ai sensi del presente Accordo o del Contratto individuale di consegna (ad esempio, sanzioni secondarie). L’Acquirente fornirà alla compagnia Venditore tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità alle leggi, ai regolamenti o alle restrizioni in ogni singolo caso.

## Il Venditore avrà il diritto di risolvere immediatamente l’Accordo e/o qualsiasi contratto di consegna individuale e senza alcuna responsabilità nei confronti del DISTRIBUTORE, nel caso in cui il Venditore dovesse rinviare l'adempimento degli obblighi per più di 60 giorni, ai sensi della presente clausola.

# Pagamenti

## I pagamenti dovranno essere effettuati a uno dei conti del Venditore al più tardi entro RIBA 30 giorni data fattura fine mese, esclusa ogni deduzione. Dall’avvenuta scadenza del presente termine di pagamento o di ogni altro termine di pagamento convenuto tra le Parti, l’Acquirente sarà considerato inadempiente; gli interessi sul mancato pagamento saranno calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

## Non sono consentite sospensioni dei pagamenti per controcrediti e/o per compensazione, salvo che sia l’esistenza sia l’ammontare di tali controcrediti non siano contestati dall’altra Parte oppure accertati con sentenza passata in giudicato.

## In caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto anche solo per uno dei Singoli Contratti di Fornitura oppure se, dopo la conclusione di un Singolo Contratto di Fornitura, vi siano sostanziali indici del rischio che il Venditore non ottenga il pagamento del prezzo di acquisto per insolvenza dell’Acquirente (ad es. a seguito di un’istanza di fallimento oppure in caso di apertura di procedure preconcorsuali), il Venditore avrà diritto di sospendere le relative consegne e/o servizi e, dopo aver stabilito un termine ragionevole per permettere all’Acquirente di effettuare il pagamento e/o di offrire idonee garanzie per le relative consegne e/o servizi, in caso di perdurante inadempimento da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà diritto di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Contratto e qualsiasi Singolo Contratto di Fornitura in conformità a quanto previsto dal successivo art. 14.4 del Contratto.

# Riserva di proprietà

## Il Venditore si riserva la proprietà su tutti i Prodotti Contrattuali consegnati dal Venditore fino all’integrale pagamento da parte dell’Acquirente di tutti i crediti derivanti da un Singolo Contratto di Fornitura o dai reciproci rapporti commerciali (crediti garantiti).

## Prima dell’integrale pagamento dei crediti garantiti, i Prodotti Contrattuali soggetti a riserva di proprietà non potranno essere né concessi in pegno a terzi né dati in garanzia. L’Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore quantomeno via e-mail o fax se vi siano pignoramenti e/o sequestri di terzi ai Prodotti Contrattuali soggetti a riserva di proprietà e/o se si verifichi ogni altro evento che possa pregiudicare la riserva di proprietà del Venditore di cui al presente art. 9.

## Qualora l’Acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento, indipendentemente da altri mezzi di tutela previsti dal presente Contratto o dalla legge, il Venditore potrà chiedere la restituzione dei Prodotti Contrattuali soggetti a riserva di proprietà.

## L’Acquirente è autorizzato a rivendere i Prodotti Contrattuali soggetti a riserva di proprietà entro un termine ragionevole stabilito in base agli usi commerciali dell’Acquirente. In tal caso, il terzo acquirente del Prodotto Contrattuale acquisterà la titolarità dei Prodotti Contrattuali, ai sensi dell’art. 1478 del Codice Civile, nel momento in cui al Venditore sarà corrisposto l’intero prezzo di acquisto. Salva diversa pattuizione scritta, l’autorizzazione a rivendere i Prodotti Contrattuali è soggetta alla condizione sospensiva che l’Acquirente ceda contestualmente in garanzia al Venditore tutti i suoi crediti verso terzi, già sorti o che potranno sorgere in conseguenza della rivendita dei Prodotti Contrattuali, sino alla concorrenza dell’importo dovuto dall’Acquirente per i Prodotti Contrattuali. A tal fine, l’Acquirente si impegna a consegnare al Venditore una copia autentica della documentazione giustificativa comprovante il credito ceduto ai sensi dell’art. 1262 del Codice Civile e a notificare detta cessione di crediti ai terzi al momento della rivendita dei Prodotti Contrattuali. Gli obblighi dell’Acquirente previsti all’articolo 9.2 (informazioni in caso di accessi di terzi) si applicheranno anche in relazione ai crediti ceduti.

## L’Acquirente rimarrà autorizzato a recuperare i crediti ceduti per conto del Venditore. Il Venditore si impegna a non recuperare i crediti fino a che l’Acquirente non avrà adempiuto ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Venditore e/o non sarà insolvente e/o soggetto a procedura preconcorsuale o concorsuale e/o non vi siano altri indici sostanziali dell’incapacità dell’Acquirente di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti al Venditore. Al verificarsi delle circostanze sopra menzionate, l’Acquirente si impegna a comunicare al Venditore i dettagli relativi ai crediti ceduti e ai relativi debitori, a fornire ogni informazione necessaria al recupero dei crediti e a consegnare tutta la documentazione rilevante.

## Se e nei limiti in cui il valore liquidabile delle garanzie superi i crediti del Venditore di più del 10 % (dieci per cento) il Venditore, su richiesta dell’Acquirente, dovrà ridurre a propria ragionevole discrezione la garanzia mediante la liberazione di alcuni Prodotti Contrattuali.

# Garanzia per i vizi

## La garanzia del Venditore per i vizi dei Prodotti Contrattuali ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile e i diritti risarcitori dell’Acquirente nei confronti del Venditore per Prodotti Contrattuali viziati sarà disciplinata ai sensi dei seguenti sottoparagrafi:

## L’Acquirente è tenuto all’ispezione di tutti i Prodotti Contrattuali con la diligenza del prudente imprenditore. I Prodotti Contrattuali si hanno per approvati dall’Acquirente se non è stata effettuata una denuncia del vizio al Venditore, a pena di decadenza, (I) in caso di vizi o difformità palesi relativi alla quantità o alla tipologia di prodotto, entro 8 (otto) giorni dalla consegna o (II) in tutti gli altri casi (vizi occulti), entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta. Resta inteso che il Venditore non potrà invocare questi termini se ha fraudolentemente occultato il vizio. Le azioni relative ai vizi del Prodotti Contrattuali si prescrivono in 12 mesi decorrenti dalla consegna del singolo Prodotto Contrattuale, salva l’applicazione di termini più ampi previsti da disposizioni inderogabili di legge.

## Qualora l'Acquirente denunci i vizi di un Prodotto Contrattuale ai sensi del precedente art. 10.2, il Venditore provvederà, a sua discrezione, a ripararli a proprie spese o a sostituire i Prodotti Contrattuali viziati (di seguito, congiuntamente, “**Esecuzione Supplementare in Forma Specifica**”). Il Venditore potrà scegliere, a propria ragionevole discrezione, la modalità concreta dell’Esecuzione Supplementare in Forma Specifica, ovvero la riparazione oppure la consegna di nuovi prodotti esenti da vizi.

## Al fine di consentire l'Esecuzione Supplementare in Forma Specifica, l'Acquirente dovrà concedere al Venditore un termine ragionevole e un’adeguata collaborazione.

## Il Venditore ha diritto di sospendere l’Esecuzione Supplementare in Forma Specifica qualora l'Acquirente sia inadempiente rispetto a un qualsiasi obbligo di pagamento derivante dal presente Contratto. Resta in ogni caso inteso che, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 8.2 dell’Accordo, all’Acquirente spetta in via eccezionale il diritto di trattenere una ragionevole parte del prezzo d'acquisto del solo Prodotto Contrattuale viziato, proporzionata alla gravità del vizio, ed esclusivamente sino al completamento da parte del Venditore dell’Esecuzione Supplementare in Forma Specifica.

## Qualora l'Esecuzione Supplementare in Forma Specifica non elimini i vizi o il Venditore la rifiuti senza giustificato motivo, l'Acquirente avrà diritto (I) di risolvere la parte interessata del Singolo Contratto di Fornitura, ovvero (II) di ottenere una ragionevole riduzione del prezzo di acquisto, in proporzione alla gravità del vizio e/o (III) di chiedere il risarcimento del danno e la rifusione delle spese, in ogni caso in conformità alla legge applicabile, fermo restando che il danno risarcibile all'Acquirente è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 11 del presente Contratto. Le Parti convengono che i vizi minimi e non apprezzabili non daranno diritto all'Acquirente di risolvere, in tutto o in parte, il Singolo Contratto di Fornitura.

# Responsabilità del Venditore

## Qualora l’Acquirente abbia subito spese, costi o perdite relativi a o conseguenti a un vizio di un Prodotto Contrattuale non rimediato con la riparazione o la sostituzione del Prodotto Contrattuale viziato da parte del Venditore (il “Danno dell’Acquirente”), l’Acquirente avrà diritto di agire per tale Danno dell’Acquirente provandone sia l’esistenza sia il relativo ammontare, restando espressamente inteso che, a prescindere dall’ammontare del danno subito dall’Acquirente, la responsabilità del Venditore è soggetta alle seguenti limitazioni:

## La responsabilità del Venditore per il Danno dell’Acquirente è limitata per ogni singolo evento di danno fino all’importo massimo del 5 % del fatturato annuo riferito all’anno solare precedente realizzato con l’Acquirente per i Prodotti Contrattuali. Qualora la percentuale sopra indicata non raggiunga l’importo di € 7.000,00 (in lettere: settemila/00 Euro), il Venditore sarà responsabile nei limiti di tale importo massimo. A tal fine le richieste risarcitorie seriali, i.e. attinenti a casi che si basano sullo stesso o su analoghi eventi di danno, saranno considerati un unico evento.

## Resta inteso che la responsabilità complessiva del Venditore per il Danno dell’Acquirente occorso entro un anno solare sarà comunque limitata all’importo massimo del 10 % del fatturato annuo riferito all’anno solare precedente realizzato con l’Acquirente per i Prodotti Contrattuali. Qualora la percentuale sopra indicata non raggiunga l’importo di 25.000,00 EUR (in lettere: venticinquemila/00 Euro), il Venditore sarà responsabile nei limiti di tale importo massimo.

## In ogni caso il Venditore non sarà responsabile dei danni indiretti dell’Acquirente o dei suoi clienti, quali, a titolo meramente esemplificativo, il mancato guadagno o il lucro cessante, la perdita di occasioni commerciali, la perdita dell’avviamento o l’inattività della produzione/dei macchinari. Inoltre le Parti escludono espressamente la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382, primo comma, del Codice Civile.

## I limiti sopra indicati non si applicano nel caso e nei limiti della responsabilità inderogabile per colpa grave o dolo ai sensi dell’art. 1229 del Codice Civile e/o di altre responsabilità inderogabili e non rinunciabili del Venditore previste dalla normativa applicabile in materia di responsabilità da prodotto.

# Riservatezza

## L’Acquirente e il Venditore dovranno, anche successivamente alla cessazione del presente Contratto, mantenere riservate tutte le informazioni che costituiscano segreti aziendali o commerciali ricevute dall’altra Parte. Tale obbligo non si applica a quelle informazioni già legittimamente ottenute dalla Parte ricevente, ove al tempo della ricezione non fossero coperte da vincoli di riservatezza, a quelle informazioni di cui la Parte ricevente sia successivamente venuta legittimamente a conoscenza senza essere obbligata a mantenere la confidenzialità o a quelle informazioni che, senza violazione di obblighi di riservatezza imposti alle Parti, siano o divengano di pubblico dominio o, infine, a quelle informazioni sviluppate da una Parte in via indipendente e senza l’utilizzo di informazioni riservate.

## Ciascuna Parte ha il diritto di divulgare tali informazioni alle proprie controllate o collegate, ove queste siano soggette a un analogo dovere di riservatezza, restando inteso che la Parte divulgatrice resterà direttamente responsabile nei confronti dell’altra Parte per la violazione di tali obblighi da parte di una controllata o collegata.

## Ciascuna Parte mantiene il suo titolo di proprietà e ogni altro diritto inerente alla documentazione e al supporto dati resi disponibili da tale Parte. La copiatura o la trasmissione di tali documenti o supporto dati è consentita esclusivamente con l’autorizzazione della Parte che la rende disponibile.

# *Compliance*

## L’Acquirente dovrà astenersi da azioni od omissioni che, a prescindere dalla loro forma, possano condurre a sanzioni amministrative e/o a responsabilità penali, in particolare per corruzione e/o violazione della normativa antitrust e/o sulla concorrenza da parte dell’Acquirente, di dipendenti dell’Acquirente e/o di terzi incaricati dall’Acquirente (di seguito, “**Violazione**” o “**Violazioni**”). L’Acquirente sarà tenuto ad assumere ogni iniziativa necessaria per evitare le Violazioni. A tal fine, l’Acquirente sarà responsabile della *compliance* e della corretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili da parte dei propri dipendenti e di terzi rappresentanti.

## Su richiesta scritta del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire informazioni sulle misure sopra indicate, in particolare sul loro contenuto e sullo stato di attuazione. L’Acquirente sarà tenuto, su richiesta scritta del Venditore, ma non più di una volta in tre anni, a rispondere compiutamente e accuratamente a un questionario sulla *compliance* predisposto dal Venditore e dovrà fornire al Venditore i documenti relativi a tale questionario.

## L’Acquirente dovrà informare tempestivamente il Venditore dell’inizio di indagini ufficiali da parte di un’autorità in relazione a una Violazione. Inoltre, se vi saranno segnalazioni in merito a una Violazione da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà facoltà di chiedere informazioni scritte sulla Violazione e sulle azioni adottate dall’Acquirente per la rettifica e la futura *compliance*.

## In caso di Violazione, l’Acquirente dovrà immediatamente cessare tali azioni e risarcire il Venditore di ogni danno da questo subito in conseguenza di tale Violazione.

# Efficacia, Durata, Recesso e Clausola Risolutiva Espressa

## Il presente Contratto acquisirà efficacia con la sottoscrizione di entrambe le Parti e sarà valido a tempo indeterminato. Ciascuna Parte potrà recedere liberamente con un preavviso di 3 (tre) mesi dalla fine dell’anno solare.

## Qualora l’Acquirente non approvi i nuovi prezzi e/o sconti comunicati dal Venditore ai sensi dell’articolo 5.2, l’Acquirente potrà recedere in via straordinaria dal presente Contratto con un preavviso di 1 (un) mese dalla fine di ciascun mese di calendario. Durante il periodo di preavviso, a ciascun Singolo Contratto di Fornitura concluso prima della scadenza del presente Contratto si applicheranno gli ultimi prezzi e/o sconti validi. Il presente diritto di recesso potrà essere esercitato dall’Acquirente esclusivamente entro il termine di un (1) mese dalla ricezione della comunicazione relativa ai nuovi prezzi e/o ribassi.

## In caso di recesso ai sensi degli articoli 14.1 e 14.2, le consegne già effettuate o i Singoli Contratti di Fornitura già conclusi saranno ancora processati dopo la cessazione del presente Contratto secondo le relative disposizioni.

## Il Venditore avrà diritto di risolvere il presente Contratto e/o i Singoli Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e senza preavviso scritto in caso di inadempimento, da parte dell’Acquirente, degli obblighi di pagamento previsti dal precedente art. 8.1. per un periodo di durata superiore di 3 (tre) mesi e in caso di perdurante inadempimento dell’Acquirente ai sensi del precedente art. 8.3, nonché in caso di ragionevole timore che l’Acquirente non adempia quanto previsto dai precedenti articoli 7.1 o 13.1. Il Venditore avrà diritto di recedere senza preavviso scritto qualora le informazioni fornite dall’Acquirente ai sensi degli articoli 7.2, 7.3, 13.2 o 13.3 siano incomplete o non corrette.

## Il diritto di recesso di cui ai precedenti artt. 14.1 e 14.2., nonché il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile dovrà essere esercitato per iscritto e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante l’invio di una comunicazione di posta elettronica certificata.

# Legge applicabile e foro competente

## Il presente Contratto e la sua interpretazione saranno disciplinati dalla legge italiana con espressa esclusione dell’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1980 (CISG).

## Le controversie relative al presente Contratto o alla sua esistenza, validità o cessazione, o ad obblighi extracontrattuali o di altra natura derivanti o connessi al Contratto e/o ai Singoli Contratti di Fornitura saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (il “**Regolamento**”, che si richiama integralmente), da tre arbitri nominati in conformità al Regolamento e:

1. il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto;
2. la sede dell’arbitrato sarà Milano, Italia;
3. la lingua del procedimento arbitrale sarà l’inglese.

 Le Parti si impegnano e accettano di mantenere strettamente riservati i procedimenti arbitrali promossi in relazione alla presente clausola compromissoria (incluse le informazioni divulgate nel corso di tali procedimenti, nonché ogni decisione o lodo ivi resi o pronunciati).

## La competenza esclusiva della Camera Arbitrale di Milano per le controversie connesse e/o originate dal Contratto o dai ai Singoli Contratti di Fornitura non impedirà a ciascuna Parte di tutelare o far valere i propri diritti di proprietà intellettuale e/o diritti relativi a informazioni commerciali riservate o segreti aziendali in via cautelare dinanzi al Tribunale di Milano che, a tal fine, viene eletto dalle Parti quale foro esclusivamente competente.

## La competenza esclusiva della Camera Arbitrale di Milano, inoltre, è espressamente esclusa qualora il Venditore vanti nei confronti dell’Acquirente crediti derivanti dal Contratto e/o dai Singoli Contratti di Fornitura. In tal caso il Venditore avrà diritto, a propria esclusiva scelta discrezionale, di agire per il recupero di tali crediti dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano in conformità alla disposizioni di cui ai precedenti artt. 15.2-15.3 o avanti al Tribunale di Milano quale foro esclusivamente competente con un giudizio ordinario o sommario ai sensi del Libro IV, Titolo I (articoli 633 – 705) del Codice di Procedura Civile, restando inteso che il Tribunale di Milano sarà altresì esclusivamente competente a decidere l’eventuale giudizio ordinario che dovesse sorgere a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c..

# Miscellanea

## Il presente Contratto prevale su diverse pattuizioni e accordi, orali o scritti, che le Parti abbiano raggiunto prima dello stesso in relazione al suo oggetto. Ogni modifica o integrazione, inclusa la rinuncia alla presente disposizione, sarà valida solo se approvata per iscritto da entrambe le Parti.

## Qualora una o più disposizioni del presente Contratto siano o divengano in tutto o in parte inefficaci, inopponibili, inattuabili, nulle e/o annullabili, le restanti disposizioni continueranno ad essere valide ed efficaci tra le parti.

Luogo, Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luogo, Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Si prega di inserire il nome dell’Acquirente] [Si prega di inserire la Società Schaeffler]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: Nome:

**nome PDV**  **Schaeffler Italia S.r.l.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: Nome:

L’Acquirente ha letto con attenzione e dichiara di accettare specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile, gli articoli 4.3 relativo alle cause di forza maggiore e caso fortuito, 4.4. relativo alla limitazione di responsabilità in caso di inadempimento del Venditore rispetto ai termini di consegna pattuiti; 5.2. e 14.2. relativi al diritto di recesso dell’Acquirente in caso di nuovi prezzi e all’automatica sostituzione dell’Allegato 1; 7. Controllo delle esportazioni; 8.1. interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002; 8.2. clausola *solve et repete*; 8.3. diritto del Venditore di sospendere le consegne e i servizi e di recedere dal Singolo Contratto di Fornitura; 9. relativo alla riserva di proprietà; 10. relativo alla garanzia per i vizi; 11. relativo alla responsabilità del Venditore; 14.1. e 14.2. relativi alla durata del Contratto e al termine di preavviso per il recesso; 14.4. e 14.5. relativi alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile; 15. relativo alla legge applicabile e al foro competente.

[Si prega di inserire il nome dell’Acquirente] [Si prega di inserire la Società Schaeffler]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: Nome:

**nome PDV**  **Schaeffler Italia S.r.l.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: Nome:

**1. Prodotti Contrattuali:**

I Prodotti Contrattuali sono tutti i prodotti di cui all’attuale programma di vendita di Schaeffler Industrial Division, pubblicati nei cataloghi ufficiali e contrassegnati con i marchi “FAG” e “INA”.

Qualora, dopo la conclusione del Contratto, Schaeffler includa altri prodotti nel proprio programma di vendita, questi non diventeranno automaticamente Prodotti Contrattuali. Se il nuovo prodotto incluso nel programma di vendita è un successore diretto di un prodotto che è stato eliminato dal programma di vendita, il nuovo prodotto diventerà automaticamente un Prodotto Contrattuale.

Qualora il Venditore smetta di offrire determinati Prodotti Contrattuali sul mercato, essi automaticamente non faranno più parte dell’oggetto del presente Contratto.

**2. Prezzi:**

L’Acquirente acquisterà i Prodotti Contrattuali dal Venditore ai prezzi indicati nel listino ufficiale del Venditore in vigore al momento dell’ordine di acquisto. Una versione attuale del listino del Venditore sarà disponibile in qualsiasi momento direttamente dal Venditore su richiesta o sulla pagina web del Venditore *www.schaeffler.it*.

All’Acquirente saranno garantiti gli sconti sugli acquisti indicati nella tabella seguente. Gli sconti saranno calcolati al netto di IVA e saranno dedotti dal prezzo di vendita al netto di IVA.

Per determinati prodotti per i quali non è disponibile il listino prezzi lordo, le Parti potranno applicare il prezzo netto; in ogni caso, il relativo accordo dovrà essere concluso almeno in forma scritta.

 **Tabella degli sconti:**

SI PREGA DI INSERIRE QUI LA TABELLA GPSD/DEGLI SCONTI APPLICABILE ALL’ACQUIRENTE